

Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

PREMESSA

Il presente Contratto collettivo integrativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018 (CCNL 2016-2018), sottoscritto il 12 febbraio 2018. Esso intende valorizzare la specifica professionalità dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito del percorso necessario per migliorare l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, al fine di perseguire i fini istituzionali in relazione all'evolversi dello scenario internazionale e a tutela degli interessi italiani e delle comunità italiane all'estero.

Le parti riconoscono il ruolo e l'importanza rivestiti dall'Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI) al fine di un coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali, titolari della contrattazione integrativa, nella riflessione e nell'elaborazione di proposte su tutto ciò che abbia dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 6 del CCNL 2016-2018. A tal fine si danno reciprocamente atto che esso si riterrà validamente convocato laddove lo richiedano almeno due organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa o l'Amministrazione. Ferme restando le prerogative dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione, le proposte progettuali indicate dall'art. 6, par. 3 lett. c) del CNNL 2016-2018 saranno trasmesse con parere favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata e verifica di attuazione

1. Il presente contratto integrativo si applica al personale destinatario del CCNL 2016 – 2018, in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso le sedi all'estero quale individuato all'art. 1, comma 1 e quale individuato all'art. 1 comma 2, lettera a) del medesimo CCNL, secondo quanto previsto - per quest'ultima categoria di personale - dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003.

Am So illes

- 2. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata entro dieci giorni agli organismi competenti per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs.165/2001.
- 3. Il contratto integrativo ha durata triennale, acquista efficacia il giorno successivo alla definitiva sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito della verifica della sua attuazione, di processi di riforma dell'Amministrazione o di modifiche del quadro normativo nazionale.
- 4. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista all'art. 8.8 del CCNL 2016 -2018, è trasmesso all'ARAN corredato dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
- 5. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, e successivamente con cadenza annuale, le parti procedono alla verifica della sua attuazione.
- Attraverso successivi contratti integrativi sono definiti annualmente i criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate e la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità indicate all'art. 77 del CCNL 2016-2018.

Art. 2 Relazioni sindacali

 Le relazioni sindacali presso l'amministrazione si articolano secondo le forme previste al Titolo II, Capo I del CCNL 2016-2018.

Hanno la titolarità della contrattazione integrativa nazionale e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2016 -2018.

I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale, a livello di Centro di responsabilità e di sedi all'estero, sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2016-2018.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti. Esso costituisce, in ossequio a detti principi, lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

3. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono,

Co

8

AM

Des.

12 Clec

ono,

inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. In caso di divergenze interpretative sui contenuti del presente CCI, le parti si impegnano ad attivare obbligatoriamente una fase di raffreddamento presso la D.G.R.I.

4. Gli incontri su materie oggetto di confronto e di contrattazione saranno convocati con un congruo preavviso di almeno 72 ore da parte dell'Amministrazione che, contestualmente alla convocazione, trasmetterà ai soggetti sindacali i dati e gli elementi conoscitivi utili per consentire loro di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la stessa Amministrazione intende adottare.

Art. 3 Criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori previsti da leggi specifiche

1. Le parti concordano sulla validità del sistema premiale di cui all'art. 113 del D. lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), per il quale l'Amministrazione si impegna a considerare l'adozione di un regolamento e a negoziare un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali relativo alle modalità e ai criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori destinati a incentivare il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale all'assunzione delle funzioni tecniche elencate nel Codice degli appalti.

Art. 4 Criteri per la flessibilità oraria

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL 2016-2018, i criteri relativi alla flessibilità oraria in entrata e in uscita presso l'Amministrazione centrale sono i seguenti:
- a) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, con previsione di orari di sportello al pubblico anche pomeridiani;
- c) conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- d) miglioramento della qualità delle prestazioni;
- e) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni;
- f) funzionalizzazione dell'orario di lavoro a quello di servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 26, comma 1, secondo periodo, CCNL 2016-2018), il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata, purché sia assicurata una fascia oraria di massima operatività della durata di almeno 4 ore, nonché il completamento dell'orario ordinario di lavoro nell'ambito delle 36 ore medie settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del CCNL.

Co &

AM De like

Art. 5 Integrazione delle situazioni personali e familiari

1. L'elenco delle particolari situazioni personali, sociali e familiari, di cui all'art. 26, comma 4 del CCNL 2016-2018, è integrato, ai fini della richiesta di esclusione dalla effettuazione di turni notturni ex art. 19 del medesimo CCNL, con il personale dipendente portatore di handicap beneficiario della L. 104/92.

Art. 6 Lavoro straordinario

1. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario, di cui all'art. 25 del CCNL 2016 - 2018, è di 250 ore annue.

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione
Amb.Renato Varriale

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

FED. CONFSAL - UNSA

CONFINTESA FP

Roma, 6 febbraio 2020

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano sull'importanza dell'applicazione della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare del D. lgs. 81/2008 e successive norme di applicazione, e si impegnano - ognuna nell'ambito delle proprie prerogative - a garantirne l'applicazione ed il controllo. In tale quadro, particolare attenzione sarà prestata all'analisi della situazione e delle eventuali misure da adottare in relazione alla prevenzione e al contrasto dello stress da lavoro correlato, inclusa la rilevazione dei principali fattori di rischio, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e con gli strumenti esistenti.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti riconoscono, anche con riferimento al livello di contrattazione di sede territoriale, l'impatto delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione dei servizi e sottolineano l'importanza della formazione ai fini del progressivo miglioramento delle capacità del lavoratore.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti si impegnano ad approfondire, anche nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione, l'istituto della banca delle ore alla luce della specialità del regime che regola l'attività del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della sua elevata mobilità verso l'estero.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti riconoscono l'importanza dell'istituto delle "ferie e riposi solidali", di cui all'art. 30 del CCNL 2016- 2018, e al fine di favorirne l'attivazione si impegnano ad approfondire l'istituto, alla luce della specialità del regime che regola l'attività del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della sua elevata mobilità verso l'estero.

Dichiarazione congiunta n. 5

Ferma restando l'applicazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 in materia di flessibilità di orario, le parti si impegnano ad approfondire, alla luce delle circolari n. 6 e n. 7 del 2011, l'istituto dell'orario flessibile presso l'Amministrazione centrale e all'estero, anche nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione, tenuto conto della specialità del regime che regola l'attività del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in considerazione delle esigenze operative degli uffici così come declinate dall'art. 17 comma 10 del CCNL.

Col

4

AM 1